
La Cassazione ridefinisce la "casa coniugale" non contano solo i registri anagrafici

La **Suprema Corte di Cassazione** con la sentenza n. 30237 del 17 novembre 2025 cristallizza il significato di "ultima residenza comune dei coniugi" ai fini della **competenza territoriale** nei giudizi di separazione.

Il Tribunale competente per la separazione non è sempre quello della prima casa o della residenza anagrafica: è quello del luogo che, prima della crisi, era il vero **centro della vita familiare**.

Dimora abituale vs. semplice presenza

La Corte si è espressa su un caso in cui i giudici di merito (Tribunale di Chieti e Corte d'Appello dell'Aquila) avevano ritenuto competente Chieti, ignorando la successiva abitazione acquistata e cointestata a **Cepagatti (Pescara)**. Avevano sostenuto che le assenze della moglie, trasferita per lavoro a Fano, rendessero la permanenza a Cepagatti "sporadica".

La Cassazione, ribaltando questa prospettiva, ha chiarito che il criterio principale per la competenza è l'art. 706, comma 1, c.p.c., che si riferisce all'ultima residenza comune, da intendersi come **dimora abituale** della coppia ai sensi dell'art. 43 c.c.

I Pilastri della Definizione

La sentenza ha individuato due elementi essenziali per definire l'ultima residenza comune:

- stabilità e volontarietà**: il luogo dove i coniugi avevano stabilito la loro vita prima della cessazione della convivenza, manifestando l'intenzione di abitarvi in modo stabile;
- centro delle relazioni**: deve essere il posto dove si mantengono le **consuetudini di vita** e si svolgono le **normali relazioni sociali, familiari ed affettive**.

Il caso del lavoro "fuori sede"

Il punto piÃ¹ rilevante della decisione riguarda i coniugi che vivono stabilmente in un luogo, ma uno dei due Ã¨ costretto a spostarsi per motivi di lavoro.

La Cassazione ha stabilito che la **stabile permanenza sussiste** anche se uno dei coniugi lavora fuori dal Comune di residenza, a patto che:

- torni presso lâ€™abitazione **abitualmente** e in modo **sistematico** (come avveniva nel caso di specie, con rientri nel fine settimana);
- mantenga lâ€™il **centro** delle proprie relazioni familiari e sociali.

Nel caso specifico, lâ€™abitazione di Cepagatti, acquistata con mutuo â€œprima casaâ€ dopo la vendita della precedente, era di fatto lâ€™**unico luogo** dove si svolgeva la vita familiare. Il rientro nel fine settimana della moglie era sufficiente a configurare quel luogo come lâ€™ultima e vera residenza comune.

Il fascicolo si sposta al Tribunale di Pescara

In conclusione, poichÃ© lâ€™ultima residenza comune, intesa nellâ€™accezione sostanziale sopra precisata, era nel Comune di Cepagatti, la Cassazione ha accolto il ricorso, **dichiarando la competenza del Tribunale di Pescara**.

La sentenza sottolinea che, nella giustizia di famiglia, la sostanza degli affetti e delle abitudini prevale sulla mera forma anagrafica.